

COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI.

ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/09/2013

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - FINALITÀ.....	4
ART. 2 - OGGETTO	4
TITOLO II	5
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.....	5
ART. 3 - ISTITUZIONE.....	5
ART. 4 - SEZIONI DELL'ALBO	5
ART. 5 - ISCRIZIONE ALL'ALBO.....	5
TITOLO III.....	7
CONCESSIONI IN USO AGEVOLATO.....	7
ART. 6 - PREMESSA.....	7
ART. 7 - SETTORI DI INTERVENTO	7
ART. 8 - TARIFFE.....	7
ART. 9 - ONERI A CARICO DEI RICHIEDENTI.....	7
TITOLO IV	9
CONCESSIONE DI PATROCINIO.....	9
ART. 10 - PATROCINIO DEL COMUNE.....	9
ART. 11 - CONCESSIONE DI PATROCINIO.....	9
ART. 12 - MODALITÀ DI RICHIESTA	9
TITOLO V.....	10
CONCESSIONE DI EVENTUALI CONTRIBUTI ECONOMICI.....	10
ART. 13 - NORME DI CARATTERE GENERALE	10
ART. 14 - DESTINATARI.....	10
ART. 15 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI.....	10
ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
ART. 17 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	11

ART. 18 - CRITERI	11
ART. 19 - RENDICONTO	11
ART. 20 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	12
TITOLO VI.....	13
SUPPORTO ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI O PRIVATI.....	13
ART. 21 - ESAME DELLE OPPORTUNITÀ	13
TITOLO VII	14
DISPOSIZIONI FINALI	14
ART. 22 - PROCEDURE	14

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Cambiano, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, valorizza e sostiene le forme associative mediante l'istituzione dell'Albo delle Associazioni e con l'eventuale erogazione di agevolazioni, contributi, concessione in uso di attrezzature, locali e concessione di patrocinii.

ART. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni ubicate nel territorio comunale.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, i criteri e le modalità per ogni provvedimento di concessione di vantaggi economici e di patrocinii ad associazioni, enti pubblici e privati.

TITOLO II

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3 - Istituzione

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano senza finalità di lucro, sul territorio del Comune di Cambiano, per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito l'Albo delle Associazioni.
2. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione ed il valore della stessa ai fini della promozione, della partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio.
3. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità alla richiesta di eventuale contributo economico e per ottenere un supporto nella ricerca di finanziamenti aggiuntivi pubblici e privati e per altre facilitazioni quali l'uso di una sede comunale.

ART. 4 - Sezioni dell'Albo

1. L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a. Associazioni di volontariato assistenziale
 - b. Associazioni culturali e ricreative
 - c. Associazioni di valorizzazione e tutela del territorio
 - d. Associazioni sportive.

ART. 5 - Iscrizione all'Albo

1. Le Associazioni per essere iscritte all'Albo devono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione indicando il tipo di attività svolta ed allegando i documenti di cui al comma 3.
2. Saranno provvisoriamente iscritte all'Albo le Associazioni che hanno aderito al censimento effettuato nell'anno 2011.
Dette Associazioni hanno tempo sei mesi dall'approvazione del presente regolamento per aggiornare le domande presentate completandole con i documenti di cui al comma successivo.
3. I documenti da allegare alle domande di iscrizione all'Albo sono i seguenti:
 - a. copia dello statuto o atto costitutivo dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro, persegue finalità sociali e di pubblico interesse e che non è articolazione di partito politico o di liste elettorali;
 - b. nominativo del legale rappresentante, carica rivestita, indirizzo della sede sociale e recapito telefonico e di posta elettronica;
 - c. relazione sulle proprie attività con l'indicazione del numero degli iscritti;

- d. copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione nel registro regionale e/o provinciale del volontariato o di promozione sociale oppure di affiliazione ad organismi quali, CONI, Federazioni Sportive o altri organismi simili;
 - e. codice fiscale e/o partiva IVA;
 - f. eventuale altro materiale informativo sull'attività dell'associazione.
4. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere, per motivi di urgenza, in tempi minori gli adempimenti di cui ai commi precedenti.
 5. Con le stesse modalità possono essere iscritte all'Albo, su espressa richiesta, Associazioni iscritte in altri registri previsti da leggi regionali o nazionali a condizione che abbiano una propria sede nel territorio del Comune di Cambiano o vi svolgano attività.
 6. L'Albo viene aggiornato due volte all'anno nel mese di gennaio e nel mese di luglio di ogni anno.
 7. Il diniego all'iscrizione può essere disposto qualora:
 - a. non siano riconosciute all'associazione le caratteristiche di interesse sociale e comunale;
 - b. l'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla legge, allo statuto comunale;
 - c. vengano prodotti falsi documenti, attestati o false dichiarazioni.
 8. La cancellazione dall'Albo avviene con atto della Giunta Comunale, adottato su proposta Responsabile del Servizio competente, qualora vengano a mancare, per qualsiasi ragione gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione.
 9. Gli iscritti all'Albo sono tenuti, a pena di cancellazione, alla presentazione di ogni modifica concernente i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

TITOLO III

CONCESSIONI IN USO AGEVOLATO

ART. 6 - Premessa

1. Con le norme del presente titolo il Comune determina le modalità e le condizioni secondo cui possono essere assegnati in uso agevolato gli impianti, le strutture, le attrezzature, i materiali, gli spazi ed i locali di proprietà comunale ai soggetti previsti dal presente regolamento.

ART. 7 - Settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può concedere l'uso agevolato dei beni di cui al presente regolamento sono, di norma, i seguenti:
 - a. attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - b. attività dirette all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e iniziative simili sia che si tengano nel territorio del Comune, sia fuori di esso, alle quali partecipi l'associazionismo locale in misura significativa;
 - c. attività dirette alla promozione e pubblicizzazione dei prodotti tipici del territorio comunale quando l'adesione sia aperta a tutte le aziende del settore operanti nel Comune;
 - d. attività, manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, culturale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale e che si svolgano nel medesimo ambito territoriale;
 - e. iniziative di tipo privato che rivestano carattere di interesse collettivo, socialmente utile e senza fini di lucro.

ART. 8 - Tariffe

1. Ogni anno, entro l'approvazione del Bilancio, i Servizi competenti predispongono l'elenco dei materiali, locali e attrezzature di proprietà del Comune che possono essere concessi in utilizzo. Tale elenco verrà approvato dalla Giunta Comunale la quale determinerà annualmente le relative tariffe e la percentuale di riduzione.

ART. 9 - Oneri a carico dei richiedenti

1. Il concessionario è in ogni caso, responsabile del deterioramento, smarrimento, nonché del buon uso, della custodia, della pulizia e della riconsegna dei beni concessi dall'Amministrazione Comunale.
2. L'accertamento relativo sarà eseguito da parte dei servizi preposti che verificheranno, per

quanto di competenza, la completa riconsegna del materiale, del rispetto dei termini stabiliti al momento del ritiro e dell'integrità e pulizia del materiale restituito.

3. Il concessionario sarà obbligato al risarcimento dei danni in caso di deterioramento, di smarrimento e mancata diligenza della custodia e buon uso dei beni concessi, compresi i danni arrecati ai locali.
4. I locali di proprietà comunale in gestione esclusiva a terzi, affidati in convenzione, non rientrano nel presente regolamento.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI PATROCINIO

ART. 10 - Patrocinio del Comune

1. Le norme del presente titolo disciplinano i criteri e le modalità di concessione di patrocinio da parte del Comune di Cambiano a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività di pubblico interesse.
2. La concessione di patrocinio è finalizzata a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita della comunità locale, fermo restando che il Comune non assume alcuna responsabilità per le iniziative/attività patrocinate, le quali rimangono in carico al soggetto promotore, né si assume oneri di natura finanziaria.

ART. 11 - Concessione di Patrocinio

1. Il Patrocinio può essere concesso:
 - a. in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro.
 - b. in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme.
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Cambiano e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.
2. In entrambi i casi, e precisamente entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario è tenuto a produrre all'Ente, tutta la documentazione comprensiva di tutte le voci di entrata e di spesa inerenti l'iniziativa suddetta.
3. La Giunta Comunale può in ogni caso e in ogni tempo ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere in modo negativo sull'immagine del Comune.

ART. 12 - Modalità di richiesta

1. La domanda di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato l'eventuale statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune.

TITOLO V

CONCESSIONE DI EVENTUALI CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 13 - Norme di carattere generale

1. La concessione di contributi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Gli interventi attuati dal Comune a favore, sia di singole iniziative, sia di attività ricorrenti o straordinarie dei soggetti previsti dal presente regolamento possono articolarsi secondo le seguenti tipologie:
 - a. erogazione di contributi in denaro o sottoforma di ausili materiali;
 - b. attribuzione di benefici economici: concessione agevolata di beni immobili e mobili, spazi, strutture, impianti o attrezzature, prestazione di servizi o di attività comunale economicamente valutabile;
 - c. supporto alla ricerca di finanziamenti pubblici e privati.

ART. 14 - Destinatari

1. Possono beneficiare degli interventi indicati nell'art. 13 le Associazioni di cui all'art.5, gli enti pubblici e privati, a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, che hanno un legame con il territorio o che comunque svolgano un'attività di particolare interesse per la collettività.

ART. 15 - Tipologia di contributi economici

1. I contributi economici per i quali viene presentata domanda possono essere:
 - a. contributi ordinari
 - b. contributi straordinari.

ART. 16 - Presentazione delle domande

1. Le domande di contributi ordinari annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune dalle Associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro "una tantum", a sostegno di specifiche iniziative di rilievo e coinvolgimento sociale, legate a particolari situazioni o ad avvenimenti locali, nazionali o internazionali di natura contingente e non previamente programmate o programmabili, promosse da enti ed associazioni.
3. La domanda di assegnazione di contributo straordinario deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune dalle associazioni almeno 30 giorni lavorativi antecedenti lo svolgimento dell'iniziativa.

ART. 17 - Documentazione richiesta

1. Le domande sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante, devono essere indirizzate al Sindaco e riportare le seguenti indicazioni:
 - a. natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza nei confronti di terzi;
 - b. la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico dell'Amministrazione;
 - c. piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati e delle eventuali quote di partecipazione e/o ingresso richieste ai partecipanti;
 - d. l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e l'individuazione di motivi per i quali può essere ritenuto tale;
 - e. le modalità di erogazione del contributo con le coordinate bancarie o i dati relativi alla persona incaricata all'incasso.
2. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, potrà chiedere ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 18 – Criteri

1. Gli eventuali contributi verranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. grado d'importanza per la valorizzazione sociale, culturale, turistica, ambientalistica e sportiva, della comunità locale;
 - b. iniziative volte alla prestazione di servizi integrativi rispetto a quelli erogati da enti pubblici;
 - c. valore delle caratteristiche dell'associazione o ente, secondo quanto rilevato dalla documentazione di cui al precedente art. 10, in rapporto alle attività svolte per la popolazione cambianese;
 - d. grado di compartecipazione nel sostegno delle spese previste anche a mezzo di sponsor o altri contributi volontari o di enti pubblici o privati;
 - e. grado di coinvolgimento di altre associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nello svolgimento delle iniziative;
 - f. grado delle spese e impegni finanziari sostenuti per creare, potenziare o gestire strutture a vantaggio della popolazione del Comune di Cambiano.

ART. 19 - Rendiconto

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto e concesso il contributo, e comunque entro 60 giorni dall'evento, i concessionari di contributi devono trasmettere all'Amministrazione comunale il rendiconto economico dell'attività svolta, allegando idonea documentazione sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà illustrare i risultati ottenuti in termini di efficacia dell'intervento nonché essere corredato dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese sostenute. Le spese autocertificate non possono superare il 10% del contributo assegnato.
2. Non possono essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano all'iniziativa.
3. La mancata presentazione del rendiconto, ovvero la mancata realizzazione dell'iniziativa a sostegno della quale è stato concesso il contributo, comporta la non corresponsione del contributo assegnato e la restituzione di quanto eventualmente corrisposto a titolo di acconto.
4. La corresponsione di acconto può avvenire alla concessione del contributo e la percentuale viene stabilita dalla Giunta Comunale in fase di concessione del contributo.

ART. 20 - Obblighi del beneficiario

1. E' fatto obbligo all'ente o associazione beneficiante di inserire nei depliant, manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno e/o patrocinio del Comune.
2. E', invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale. La concessione del contributo viene fatta con la condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato.

TITOLO VI

SUPPORTO ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI O PRIVATI

ART. 21 - Esame delle opportunità

1. I servizi comunali, ognuno per la propria competenza esaminano i bandi e le opportunità di cofinanziamenti provenienti da Enti Pubblici e privati (Provincia, Regione, Ministeri e, per specifici argomenti, dalla Comunità Europea) e segnalano le varie opportunità rilevate alle associazioni iscritte all'albo.
2. Le associazioni possono richiedere assistenza nel reperimento di ulteriori informazioni che i servizi comunali sono tenuti a soddisfare nei limiti delle loro possibilità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - Procedure

1. L'ufficio competente alla tenuta dell'Albo delle Associazioni è l'ufficio segreteria, il quale trasmette copia del presente Regolamento a tutte le Associazioni che operano sul territorio Comunale.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e successiva ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, pertanto dopo tale data sono disapplicate le precedenti disposizioni regolamentari.